



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# IL REDDITO D'IMPRESA NELL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO MODELLO SC 2022

## MODELLO REDDITI SC 2022 ANALISI DI ALCUNE CRITICITÀ OPERATIVE

**Dott. EMANUELE PISATI**  
ODCEC Milano

Milano 27/05/2022

# GLI ISA 2022



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

I  
S  
A  
  
2  
0  
2  
2

# LE NOVITÀ 2022



# LE NOVITÀ ISA 2022

Decreto 29 aprile 2022 del ministero dell'Economia e delle Finanze

- **Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale**
- **Revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021**
- **Nuove cause di esclusione:**
  - Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi pari almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al 2019 (Codice Modello Redditi: 15) \*
  - Contribuenti che hanno aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019 (Codice Modello Redditi: 16) \*
  - Contribuenti che esercitano, in maniera prevalente le attività economiche individuate dai codici attività riportati in TABELLA allegato al decreto (Codice Modello Redditi: 17) \*

# LE NOVITÀ ISA 2022

## LE ATTIVITÀ ESCLUSE PER IL 2021

**ISA**  
2022

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Istruzioni Parte generale



TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021

Ateco	Descrizione Ateco
14.11.00	- Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.20.00	- Confezione di articoli in pelliccia
47.71.40	- Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
49.31.00	- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10	- Trasporto con taxi
49.32.20	- Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01	- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
49.39.09	- Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
59.14.00	- Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	- Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	- Attività dei tour operator
79.90.19	- Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	- Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
85.52.01	- Corsi di danza
90.04.00	- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.02	- Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
93.11.10	- Gestione di stadi
93.11.20	- Gestione di piscine
93.11.30	- Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	- Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13.00	- Gestione di palestre
93.19.92	- Attività delle guide alpine
93.21.01	- Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
93.21.02	- Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
93.29.10	- Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30	- Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
93.29.90	- Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20	- Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90	- Attività di altre organizzazioni associative nca



Codice RF 001 002 - Se la casella Cause di esclusione relativa agli ISA non è impostata oppure vale 7 o da 14 a 17 alla dichiarazione devono essere allegati gli ISA con il relativo quadro contabile

Valore dichiarato: 15

Ignora

Correggi

Ignora tutti

\* Il modello ISA va comunque compilato e trasmesso

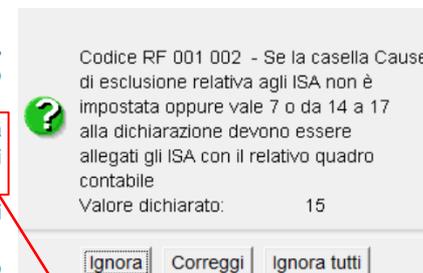
# LE NOVITÀ ISA 2022

## CAUSE DI ESCLUSIONE

### 2.3 Chi non li applica

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA:

- a) i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- b) i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA CG4oU, CG5oU, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;
- d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività (si veda box successivo "Per saperne di più");
- e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- f) i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (si veda anche il successivo paragrafo 2.3.1);
- g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 80 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);
- i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);
- l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);
- m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U;
- o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA CG77U;
- p) i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;



\* Il modello ISA va comunque compilato e trasmesso

# LE NOVITÀ ISA 2022

## PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

### **Per saperne di più - Periodo di non normale svolgimento dell'attività**

A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
  - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività – 46.32.20, compreso nell'ISA BM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività – 49.32.10 – compreso nell'ISA BG72U).  
Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
- g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h) nel caso di eventi sismici:
  - se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
  - se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
  - per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
  - per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.



# LE NOVITÀ ISA 2022

**BENEFICI PREMIALI EX ART. 9-BIS, COMMA 11, D.L. 24/04/20, N. 50**

**Punteggio ISA almeno pari a 8** ottenuto per il p.i. 2021 ovvero, alternativamente, di un punteggio almeno pari a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi al p.i. 2021 e a quello precedente.

- **Comma 11 Lett. A e B**  
Visto di conformità  
(Compensazioni e rimborsi)

**Punteggio almeno pari a 9** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021, ovvero, alternativamente, del **medesimo punteggio**, ottenuto come media tra il punteggio ISA relativo al p.i. 2021 e a quello precedente.

- **Comma 11 Lett. C**  
Società non operative  
(Disapplicazione)
- **Comma 11 Lett. D**  
Accertamenti analitico-presuntivi  
(Esclusione)
- **Comma 11 Lett. E**  
Termini accertamento  
(Decadenza)
- **Comma 11 Lett. F**  
Accertamenti sintetici  
(Esclusione)

**PROVVEDIMENTO ADE PROT. N. 143350/2022**

## BENEFICI PREMIALI EX ART. 9-BIS, COMMA 11, D.L. 24/04/20, N. 50

### Livelli di affidabilità fiscale richiesti per il periodo d'imposta 2021, per accedere ai benefici premiali

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2021	Criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2021 e 2020
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui, relativamente all'Iva maturato per il 2022, ovvero all'Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2023 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2023) e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap maturati nel 2021 <sup>(1)</sup> .	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi del credito Iva maturato per il 2022, ovvero infrannuale maturato nei primi 3 mesi del 2023 per un importo non superiore a € 50.000 annui (soglie cumulative con riferimento alle richieste effettuate nel 2023).	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	

Fonte rivista Ratio 06/2022



## BENEFICI PREMIALI EX ART. 9-BIS, COMMA 11, D.L. 24/04/20, N. 50

### Livelli di affidabilità fiscale richiesti per il periodo d'imposta 2021, per accedere ai benefici premiali

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2021	Criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2021 e 2020
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi.	8,5 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al periodo 2021.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	-----
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.

Fonte rivista Ratio 06/2022

## BENEFICI PREMIALI EX ART. 9-BIS, COMMA 11, D.L. 24/04/20, N. 50

### ULTERIORI CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI BENEFICI PREMIALI

I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa che reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

### CAUSE DI ESCLUSIONE (Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2020)

In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il modello ISA raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, **non è possibile accedervi**.

# LE NOVITA' ISA 2022

la circolare 25/05/2022 n. 18E



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

I  
S  
A  
  
2  
0  
2  
2

# IL FLUSSO OPERATIVO PER IL PROFESSIONISTA



# ISA: ULTERIORI DATI

## RICHIESTE DEGLI ULTERIORI DATI

Puntuale

Massiva



# ISA: ULTERIORI DATI

## IL DOWNLOAD DEL FILE XML

Cassetto fiscale personale di



### Precalcolate ISA - Precalcolate necessarie per il calcolo degli ISA

In questa pagina è possibile scaricare il file XML delle precalcolate ISA relative al periodo d'imposta selezionato da utilizzare per l'applicazione degli ISA, mediante il programma informatico realizzato dall'Agenzia delle entrate.

XML delle precalcolate ISA relative al periodo d'imposta 2021 - *cambia periodo* 2021

I dati "precalcolati" dell'ISA riguardano informazioni desunte dal modello studi di settore ISA e/o dal modello parametri dei periodi d'imposta precedenti a quelle dell'anno corrente (2021), nonché informazioni provenienti da banche dati fiscali dell'anno corrente, quali i dati desunti dalla certificazione unica, dalle comunicazioni relative ai bonifici per le attività di ristrutturazione edilizia, ai contratti del registro.

Sulla base di tali dati vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito, una o più posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA e due posizioni ISA residuali, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.

In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

Scarica il file predisposto relativo al periodo d'imposta **2021** in formato XML



[XML delle precalcolate ISA](#)

Consulta la [normativa di riferimento presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate](#)

accessi effettuati ai dati "precalcolati" dell'ISA

Soggetto che ha inoltrato la richiesta	Data accesso	Tipo di richiesta
	21/5/2022	puntuale



# ISA: LE IMPORAZIONI E I DATI

Download dal cassetto fiscale del file precompilato ISA

Prospetto fornito dal dipartimento paghe (o CDL)

**Dati specifici dell'attività**

- Elementi di contabilità analitica
- Elementi contabili
- Valore dei beni strumentali
- Le sedi
- ...

**QUADRO A**

Personale

	Numero giornate retribuite	
A01 Dipendenti a tempo pieno		
A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro		
A03 Apprendisti		
	Numero	
A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
		Percentuale di lavoro prestato
A06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A08 Associati in partecipazione		
A09 Soci amministratori		
A10 Soci non amministratori		
A11 Amministratori non soci		
	Numero giornate	
A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente		

**QUADRO C**

Elementi specifici dell'attività	Prodotti merceologici venduti	Percentuale dei ricavi
C01	Abbigliamento esterno uomo	%
C02	Abbigliamento esterno donna	%
C03	Abbigliamento bambino	%
C04	Cappelli	%
C05	Confezioni in pelle	%
C06	Camicie e/o maglie uomo	%
C07	Camicie e/o maglie donna	%
C08	Intimo e/o abbigliamento mare uomo	%
C09	Intimo e/o abbigliamento mare donna	%
C10	Pelletteria, accessori e/o valigeria	%
C11	Calzetteria	%
C12	Cerchie	%
C13	Calzature uomo	%
C14	Calzature donna	%
C15	Calzature bambino	%
C16	Abiti da sposa	%
C17	Altro	%
		TOT = 100%

# ISA: LE IMPORAZIONI E I DATI



## Elaborazione Indici Sintetici di Affidabilità

Home Importa Compila Invia Utilità Aiuto

Con il software **Il tuo Isa 2022** puoi calcolare il tuo Indice sintetico di affidabilità.

L'indice rappresenta una valutazione complessiva degli indicatori elementari di normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale ed è stato elaborato analizzando dati e informazioni relativi a più periodi di imposta. In base al tuo punteggio di affidabilità, su una scala da 1 a 10, potrai accedere a significativi benefici premiali.

### Importa

Per calcolare l'Isa hai bisogno dei tuoi dati in formato xml resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Importa il file xml che trovi nel cassetto fiscale

[Importa file](#)

### Compila

Crea una nuova posizione oppure apri una posizione precedentemente salvata

[Crea nuova posizione](#)

[Apri posizione esistente](#)

### Invia

Prepara le posizioni, presenti sul tuo pc, da allegare alla dichiarazione dei redditi

[Invia file](#)

### Utilità

Accedi alle funzioni di Salvataggio archivi, Ripristino archivi e altre utilità

[Vai a Utilità](#)



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

# ISA: LA COMPILAZIONE

## Compilazione

Anno modello dichiarazione:  
2022

Modello Dichiarazione:  
Redditi - Società di persone - Quadro RF

Codice fiscale:  
00892411208

Codice ISA:  
CG37U

Codice attività Ateco 2007:  
563000

## Quadri

Frontespizio

QUADRO A

QUADRO B

QUADRO C

QUADRO E

QUADRO F

Asseverazione

Note aggiuntive

Dati forniti dall'Agenzia

## Frontespizio

Codice attività

563000

Periodo d'imposta diverso da 12 mesi

Barrare la casella

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)

0

Numero

### Altri dati

Pensionato

Barrare la casella

### IMPRESE MULTIATTIVITA'

1	Prevalente	ISA	<input type="text"/>	Ricavi	<input type="text"/>	0 ,00
2	Secondaria	CODICE ATTIVITA'	<input type="text"/>	Ricavi	<input type="text"/>	0 ,00
3	Aggi o ricavi fissi			Ricavi	<input type="text"/>	0 ,00
4	Altre attività			Ricavi	<input type="text"/>	0 ,00

Esci dalla compilazione

Stampa

Importa Dati Contabili REDDITI

Salva

Vai a Calcolo



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

# ISA: LA COMPILAZIONE

## Compilazione

Anno modello dichiarazione: 2022	Modello Dichiarazione: Redditi - Società di persone - Quadro RF	Codice fiscale: 00892411208	Codice ISA: CG37U	Codice attività Ateco 2007: 563000
-------------------------------------	--	--------------------------------	----------------------	---------------------------------------

## Quadri

Frontespizio
QUADRO A
QUADRO B
QUADRO C
QUADRO E
<b>QUADRO F</b>
Asseverazione
Note aggiuntive

## QUADRO F

### Dati contabili (impresa)

<b>F01</b>	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR	0 ,00
<b>F02</b>	Altri proventi considerati ricavi	0 ,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	0 ,00
<b>F03</b>	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità	0 ,00
<b>F04</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0 ,00
<b>F05</b>	Altri proventi e componenti positivi	0 ,00
<b>F06</b>	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	0 ,00
<b>F07</b>	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	0 ,00

# ISA: NOTE AGGIUNTIVE

## Gruppo di lavoro ISA

### Coordinamento:

Marcella Caradonna, Presidente ODCEC Milano

Maurizio Leo, Scuola Nazionale dell'Amministrazione Presidenza del Consiglio dei Ministri

### Componenti:

Andrea Bongi, ODCEC Pistoia

Enrico Holzmiller, ODCEC Milano

Fabio Pace, Avvocato Cassazionista in Milano

Emanuele Pisati, ODCEC Milano

Fabrizio Poggiani, ODCEC Pistoia

Alessandro Pratesi, ODCEC Pistoia

Amir Songhorian, ODCEC Milano

### ISA – Casi & Questioni aperte

6 novembre 2019

## Motivazioni di carattere generale

### Motivazione di carattere generale

Trattasi di mera elaborazione statistica, con medie aritmetiche semplici, che presume 'fatti noti' ricavati da una analisi di dati elaborati e provenienti da altro strumento standardizzato (studi di settore).

Considerato in un periodo temporale di 8 e o 9 anni che non "pesa" le peculiarità di ogni annualità, con una normalizzazione dei redditi da verificare, che rendono incomprensibile il risultato della 'pagella fiscale, che è una elaborazione standardizzata; con la funzione di regressione che non garantisce l'appartenenza al singolo modello di business (MOB), in contrasto con la reale attività esercitata; con i limiti rilevati anche dai Garanti del Contribuente.

Un risultato sperimentale, che dovrà essere ricalcolato sulla base dei successivi aggiornamenti, in un contraddittorio preventivo utile per la comprensione e verifica dei dati e dei risultati.

Un esito che non risulta idoneo ne' per gli eventuali adeguamenti richiesti, ne' per l'attività di verifica e controllo, in violazione del diritto di difesa e di capacità contributiva.

Note: La motivazione è opportuna anche con il voto 10

In presenza di una eventuale rettifica / modifica successiva con riduzione del risultato

# La risposta del garante del contribuente



**GARANTE DEL CONTRIBUENTE  
DELLA REGIONE LOMBARDIA**

*(Art. 13 della L. 27 luglio 2000 n. 212)*

Milano, 11 novembre 2019

Ai Presidenti degli Ordini dei Dottori  
Commercialisti ed Esperti Contabili  
di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como,  
Lecco, Mantova, Milano, Monza e Brianza,  
Pavia, Sondrio, Varese

All'Associazione Dottori Commercialisti  
di Roma

All'Associazione Nazionale Commercialisti  
di Roma

All'Associazione Italiana Dottori Commercialisti  
di Milano

All'Unione Nazionale Giovani Dottori  
Commercialisti ed Esperti Contabili  
di Milano

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento delle Finanze  
c.a. Direttore Generale delle Finanze  
Direttore Legislazione Tributaria-Ufficio X  
Roma

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate  
Roma

e, p.c. Al Direttore Regionale della Lombardia  
dell'Agenzia delle Entrate  
Milano

Prot. n. 2019/1701

**OGGETTO:** Decreto del Garante in ordine a segnalazioni su criticità ISA.

**IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE**



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

# La risposta del garante del contribuente

dei contribuenti, secondo regole obiettive e predeterminate. Tutto ciò, però, a condizione – come ha osservato il Consiglio di Stato in una recente decisione (n. 2270 dell’8.4.2019) riguardante una fattispecie di procedura concorsuale i cui esiti erano solamente affidati alla “*macchina*” – che l’algoritmo sia, in tutti i suoi aspetti, conoscibile dai destinatari e che, in tale sua piena leggibilità, possa essere sottoposto al sindacato finale del Giudice.

## Stralcio del documento Del garante del contribuente

Della sussistenza di questi requisiti è lecito, però, dubitare, atteso che il meccanismo di formazione e funzionamento dell’algoritmo relativo agli ISA non è stato reso completamente conoscibile e che anche lo spazio relativo al “*Quadro delle annotazioni*”, limitato a 1.700 caratteri, appare eccessivamente ristretto e, in alcuni casi, limitativo della facoltà del contribuente di esporre compiutamente le ragioni dello scostamento con i risultati ISA.

Queste possibili conseguenze negative potranno, peraltro, essere evitate o almeno attenuate, se l’amministrazione farà un uso sempre più esteso del “*contraddittorio endoprocedimentale*”, vera chiave di volta per instaurare un proficuo contatto con il contribuente, volto ad accertare, in piena rispondenza con il principio dell’art. 53 della Costituzione, la sua reale capacità contributiva. Del resto, la Corte di Cassazione, sin dalla storica sentenza SS.UU. n.26635/2009, ha sempre affermato che le procedure di accertamento c.d. “*standardizzato*” traggono la loro validità probatoria solo in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente. Gli ISA dovranno quindi essere sperimentati nel tempo e, solo dalla loro attuazione pratica nonché dalla sensibilità che i funzionari dell’Agenzia dimostreranno nel condurre il contraddittorio con il contribuente,

# SVALUTAZIONE E ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI



# SVALUTAZIONE CREDITI

## Codice Civile e Tuir

In linea generale i crediti rappresentano il diritto a ricevere un determinato ammontare sulla base di un contratto o di altra fonte prevista per legge e, come tali, soggiacciono al rischio di inesigibilità da parte del debitore.

Tale circostanza ne influenza la valutazione ai fini di bilancio, che deve essere effettuata in modo idoneo a registrare tempestivamente situazioni di perdita per inesigibilità.

### ASPETTO CIVILISTICO

#### **Art. 2423 bis codice civile -**

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

Punto 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

#### **Art. 2426 comma 1 codice civile -**

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri

punto 8) : i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di **presumibile realizzo**;



# SVALUTAZIONE CREDITI

## Codice Civile e Tuir

La **discrezionalità** che caratterizza le vicende che interessano i crediti, sia in fase di valutazione che di gestione e realizzo, ha indotto il legislatore tributario a introdurre disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento fiscale dei componenti negativi che ne scaturiscono.

### PERDITE SU CREDITI – PRINCIPIO GENERALE TUIR

---

(...) perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, **sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (...).** **art 101, comma 5, del TUIR**

# SVALUTAZIONE CREDITI

## Codice Civile e Tuir

La discrezionalità che caratterizza le vicende che interessano i crediti, sia in fase di valutazione che di gestione e realizzo, ha indotto il legislatore tributario a introdurre disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento fiscale dei componenti negativi che ne scaturiscono.

### PERDITE SU CREDITI PRESUNZIONI: CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

#### Art 101, comma 5, del TUIR

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia:

- di modesta entità
- e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo

- non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
- e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese

**Risposta ad interpello n. 342/2021:** Con circolare n. 26/E del 1° agosto 2013 l'Agenzia, con riferimento al rispetto del principio di competenza, al paragrafo 4.2 ha precisato che **il termine di sei mesi** previsto dalla norma per i crediti di modesta entità **rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta**, nel rispetto del principio di previa imputazione considerato realizzato anche nel caso in cui a conto economico confluisce il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente.

# FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

## SVALUTAZIONE CREDITI

### DUE LIMITI

---

Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85,

---

**1)** sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello **0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi**. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.

---

**2)** La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il **5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio**.

---



# Fondo Svalutazione Crediti

## ESEMPIO

<b>A</b>	Fondo Svalutazione Crediti 2020 Civ.	15.000	<b>C</b>	Crediti Vs Clienti 2021	230.000
<b>B</b>	Fondo Svalutazione Crediti 2020 Fisc.	10.900	<b>D</b>	Accantonamento Civilettico 2021	2.000

Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione		RS64	Differenza						
		RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	XXXX	,00	2	XXXXX	,00
		RS65	Perdite dell'esercizio	1		,00	2		,00
		RS66	Differenza		Periodo di imposta 2020			XXXXX	,00
		RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	XXXX	,00	2	XXXX	,00
		RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	15.000	,00	2	10.900	,00
		RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	XXXXXXXX	,00	2	202.000	,00

### Anno 2021

- Accantonamento Civilettico: € 2.000
- 5% di 230.000(C) = 11.500 – Limite Fiscale Fondo (L)
- 0,5% di 230.000(C) = 1.150 – Limite Fiscale Accantonamento 2020

**DUE LIMITI -> DUE PROBABILI VARIAZIONI IN AUMENTO**



# FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

## ESEMPIO ANNO 2021

- ❑ Accantonamento Civilistico: € 2.000
- ❑ 5% di 230.000(C) = 11.500 – Limite Fiscale Fondo (L)
- ❑ 0,5% di 230.000(C) = 1.150 – Limite Fiscale Accantonamento 2020

PRIMO LIMITE E PRIMA VARIZIAZIONE IN AUMENTO

- ❑ **Variazione in aumento RF 25 = € 2.000 - € 1.150 = € 850 – Superamento Limite accantonamento**

RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105		art. 106	
	1	,00	2 <b>850</b>	3 ,00

# FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

## ESEMPIO ANNO 2020

- ❑ Accantonamento Civile: € 2.000
- ❑ 5% di € 230.000(C) = € 11.500 – Limite Fiscale Fondo (L)
- ❑ 0,5% di € 230.000(C) = € 1.150 – Limite Fiscale Accantonamento 2020

### SECONDA VARIAZIONE

Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS66	Differenza				,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	,00	2	???,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	,00	2	<b>11.500</b> ,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	,00	2	,00

### Se accantoniamo € 1.150

Il fondo sarà di € 10.900 (anno precedente) + € 1.150 = **€ 12.050 > € 11.500**

### Calcolo limite

€ 10.900 + € 1.150 – €11.500 = **€ 550 = Seconda Variazione in Aumento**

RF31	Altre variazioni in aumento	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
		25	26	<b>550</b>	27	28	,00	29	30	,00
		31	32		33	34		35	36	



# FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ESEMPIO ANNO 2020

## ACCANTONAMENTO FISCALE RICONOSCIUTO

Accantonamento civilistico = € 2.000

- meno variazione per superamento limite accantonamento = € 850

- meno variazione per superamento limite fondo = € 550

= € 600

Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	15.000,00	2	10.900,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS66	Differenza				10.900,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	2.000,00	2	600,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	17.000,00	2	11.500,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	230.000,00	2	230.000,00

RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105	art. 106	
		1	2	3
		,00	850,00	,00

RF31	Altre variazioni in aumento	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
		25	26	550,00	27	28	,00	29	30	,00
		31	32		33	34		35	36	



# PRESCRIZIONE DEL CREDITO

## Inattività del creditore

### Art. 101 co. 5 Tuir

- Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto

### Agenzia Entrate - Risposta ad interpello n. 197 del 18 giugno 2019

- In linea di principio, la prescrizione del credito rappresenta elemento certo e preciso, che consente ad un'impresa di dedurre la relativa perdita su crediti, **sempre che l'inattività del creditore non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale**, la quale dovrà essere desunta dagli specifici fatti e circostanze pertinenti al caso di specie.

### Ordinanza della Cassazione n. 743 del 19.01.2021

- Qualora si tratti di perdita derivante da rinuncia al credito occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da una effettiva irrecuperabilità del credito, poiché, diversamente, rientrerebbe negli atti di liberalità, indeducibili ai fini fiscali.
- Se il creditore rimane inerte nella titolarità del suo credito, non possono ritenersi esistenti elementi certi per configurare una perdita fiscalmente rilevante il creditore **rimane in tali casi inerte**, manifestando un comportamento remissivo e liberale, gli elementi certi e precisi ai fini della deducibilità non possono venire ad esistenza



# Società di comodo e/o in perdita sistemica



# SOCIETÀ DI COMODO

ART. 30 DELLA LEGGE 724/1994

D.L. 4 LUGLIO 2006 N. 223

D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138

## Tipologia

- Società non operative
- Società in perdita sistematica

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
		Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale		
	RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%	
	RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%	
	RS119	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%	
	RS120	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%	
	RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%	
	RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%	
Start-up <input type="checkbox"/>										
Impegno allo scioglimento <input type="checkbox"/>										
	RS123	Totale	2		Ricavi presunti	3		Ricavi effettivi	5	Reddito presunto
				,00	,00	,00		,00	,00	,00
	RS124						1	Agevolazioni	2	Variazioni in aumento
							,00	,00	,00	,00
	RS125	Reddito imponibile minimo								,00



# SOCIETÀ DI COMODO

Art. 30 della legge 724/1994

## Soggetti

- Società per azioni;
- Società accomandita per azioni;
- Società responsabilità limitata - Srls
- Società nome collettivo; - Società accomandita semplice;
- Società en Enti con stabile organizzazione in Italia.

## Valori a confronto

- Ricavi
- Reddito
- Assets
- Verificarsi della perdita



# SOCIETÀ DI COMODO

Art. 30 della legge 724/1994

## Conseguenze

- Effetti ai fini Ires
  - Dichiarare almeno il reddito minimo presunto
  - Maggiorazione 10,5%
- Effetti ai fini Irap
- Effetti ai fini Iva
  - Limitazione compensazione/rimborso
  - Eventuale perdita credito

## Monitoraggio

- Anno in corso
- Risultati esercizi precedenti
- Altro – (rivalutazioni – beni in Leasing – Rateazione Plusvalenze)



# SOCIETÀ DI COMODO

## PERIODI DI CONFRONTO PER I VALORI

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale	
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%	
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%	
RS119	Immobili A/10		,00	5%		,00	4%	
RS120	Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%	
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%	
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%	
RS123	Totale		2	Ricavi presunti	3	Ricavi effettivi	5	Ricavo presunto
			,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS124				Agevolazioni	1	Variazioni in aumento	2	3
					,00	,00	,00	,00
RS125	Reddito imponibile minimo							,00

**SOCIETÀ DI COMODO  
media dei 3 anni**

**PERDITA SISTEMICA  
anno in corso  
(+ periodo di osservazione)**



# SOCIETÀ DI COMODO

## PERDITA SISTEMICA

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistemica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistemica	IRAP	IVA	Casi particolari	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
				<b>1</b>						
		Valore medio		Percentuale			Valore dell'esercizio		Percentuale	
	RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%	
	RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%	
	RS119	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%	
	RS120	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%	
	RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%	
	RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%	
	RS123	Totale		2	,00	3	,00	5	,00	
				Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto		
	RS124				1	,00	2	,00	3	,00
					Agevolazioni		Variazioni in aumento			
	RS125	Reddito imponibile minimo							,00	

Start-up

Impegno allo scioglimento

Le società e gli enti che presentano:

- dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi
- ovvero che nello stesso arco temporale sono per quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo,

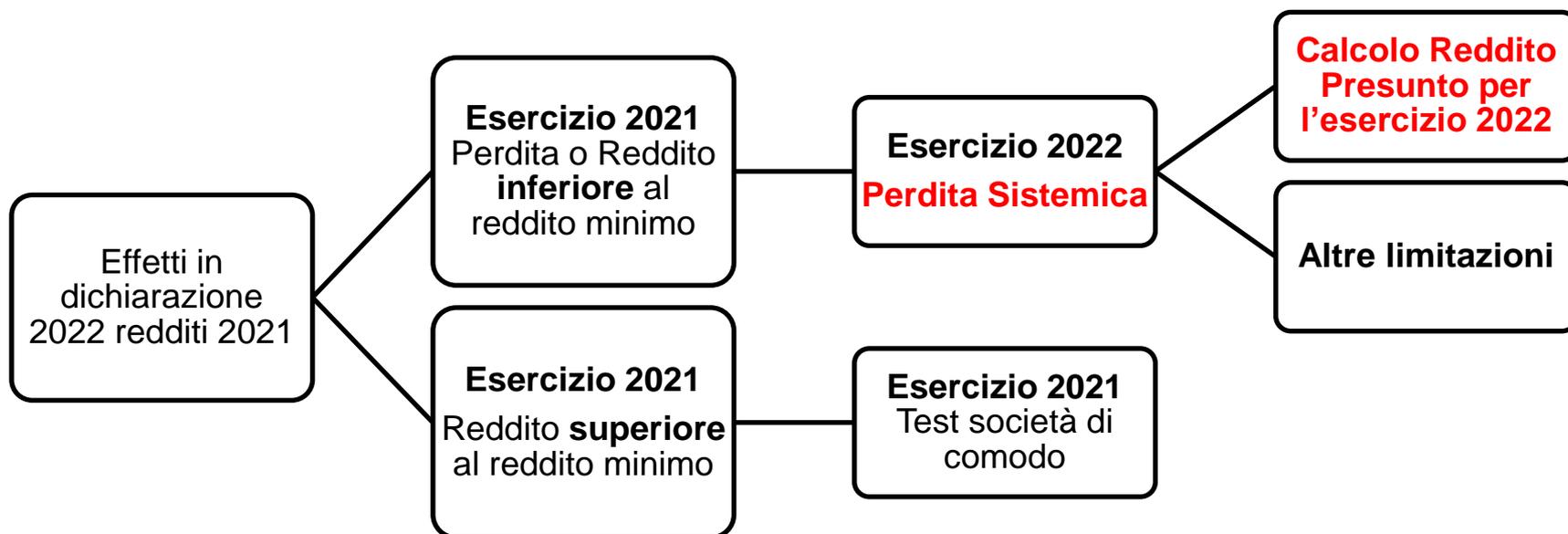
**Sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta**

Pertanto, qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni sopra illustrate, occorre indicare il codice "1" nella casella "Soggetto in perdita sistemica" e compilare le colonne 4 e 5 dei righi da **RS117** a **RS123** e i righi **RS124** e **RS125** (sempre che la casella "Casi particolari" di rigo RS116 non sia stata compilata) mentre il resto del prospetto non va compilato.

# Società di comodo

## PERDITA SISTEMICA E PERIODO DI OSSERVAZIONE

MONITORAGGIO					
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>Risultato</b>	<b>Perdita</b>	<b>Perdita</b>	<b>Perdita</b>	<b>Perdita</b>	<b>?</b>



# SOCIETÀ DI COMODO

## OPERATIVITÀ

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale		
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%		
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%		
RS119	Immobili A/10		,00	5%		,00	4%		
RS120	Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%		
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%		
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%		
			Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto		
RS123	Totale		2	,00	3	,00	5	,00	
			Agevolazioni		Variazioni in aumento				
RS124				1	,00	2	,00	3	,00
RS125	Reddito imponibile minimo								,00

TEST: RICAVI PRESUNTI/RICAVI EFFETTIVI



# SOCIETÀ DI COMODO

## MAGGIORAZIONE 10,50%

**SEZIONE XVIII**  
Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148)

Reddito	Imposte delle controllate estere	Totale	Perdite progressie	
			In misura limitata	In misura piena
1	2	3	4	5
Start-up	ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta
6	7	8	9	10
Start-up	Engagements liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute
11	12	13	14	15
Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti	Imposta rateizzata
16	17	18	19	20
Imposta a debito	Imposta a credito			
21	22			
Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
1	2	3	4	
Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi			
5	6			
5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	
1	2	3	4	
Risultato operativo lordo	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
5	6	7		
Eccedenza di ROL riportabile	Presente periodo d'imposta	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
1	2	3	4	5
Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
1	2	3	4	5
Interessi riportabili			Interessi passivi non deducibili	Interessi attivi
			1	2
ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza	
1	2	3	4	
Prestiti ante 17/06/2016				

Maggiorazione 10,5%

DI COMODO



REDDITI 2021

PERDITA SISTEMICA



PERIODO DI OSSERVAZIONE FINO **AL 31/12/2020**  
«Hanno presentato dichiarazioni ...per cinque periodi d'imposta.....»

# SOCIETÀ DI COMODO

## MAGGIORAZIONE 10,50%

Maggiore tra  
reddito presunto e reddito  
di periodo

Il reddito da indicare nella  
presente colonna non tiene  
conto delle variazioni in  
aumento e in diminuzione  
effettuate nel quadro RF e  
relative all'applicazione  
dell'art. 96 del TUIR  
in quanto valgono, a tali  
fini, le variazioni fiscali  
determinate nei righi da  
RQ63 a RQ66A

SEZIONE XVIII			Perdite progressive	
Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148)			In misura limitata	In misura piena
1	Reddito	0,00	2	0,00
3	Imposte delle controllate estere	0,00	4	0,00
5	Totale	0,00	6	0,00
7	Start-up	0,00	8	0,00
9	ACE	0,00	10	0,00
11	Terzo settore	0,00	12	0,00
13	Imponibile	0,00	14	0,00
15	Imposta	0,00	16	0,00
17	Start-up	0,00	18	0,00
19	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	0,00	20	0,00
21	Detrazioni	0,00	22	0,00
23	Imposta netta	0,00	24	0,00
25	Crediti d'imposta e ritenute	0,00	26	0,00
27	Crediti d'imposta concessi alle imprese	0,00	28	0,00
29	Eccedenza precedente dichiarazione	0,00	30	0,00
31	Eccedenza compensata nel mod. F24	0,00	32	0,00
33	Acconti	0,00	34	0,00
35	Imposta rateizzata	0,00	36	0,00
37	Imposta a debito	0,00	38	0,00
39	Imposta a credito	0,00	40	0,00
41	Interessi passivi	0,00	42	0,00
43	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	0,00	44	0,00
45	Interessi attivi	0,00	46	0,00
47	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	0,00	48	0,00
49	Interessi passivi direttamente deducibili	0,00	50	0,00
51	Eccedenza interessi passivi	0,00	52	0,00
53	5° Periodo imposta precedente	0,00	54	0,00
55	4° Periodo imposta precedente	0,00	56	0,00
57	3° Periodo imposta precedente	0,00	58	0,00
59	2° Periodo imposta precedente	0,00	60	0,00
61	Risultato operativo lordo	0,00	62	0,00
63	Precedente periodo d'imposta	0,00	64	0,00
65	Presente periodo d'imposta	0,00	66	0,00
67	Interessi passivi deducibili	0,00	68	0,00
69	Eccedenza di ROL riportabile	0,00	70	0,00
71	Presente periodo d'imposta	0,00	72	0,00
73	4° Periodo imposta precedente	0,00	74	0,00
75	3° Periodo imposta precedente	0,00	76	0,00
77	2° Periodo imposta precedente	0,00	78	0,00
79	Precedente periodo d'imposta	0,00	80	0,00
81	Interessi riportabili	0,00	82	0,00
83	Interessi passivi non deducibili	0,00	84	0,00
85	Interessi attivi	0,00	86	0,00
87	ROL residuo	0,00	88	0,00
89	Interessi passivi	0,00	90	0,00
91	Interessi passivi deducibili	0,00	92	0,00
93	Eccedenza	0,00	94	0,00
95	Eccedenza	0,00	96	0,00

# Società di comodo

## VA15 DICHIARAZIONE IVA - CREDITO IVA 2021

**Rigo VA15** riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero alle società in perdita sistematica ai sensi dell'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d'imposta hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo. Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

- “1” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione;
- “2” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
- “3” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
- “4” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Per le società e gli enti considerati di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3).

Per quanto riguarda l'ipotesi evidenziata con il codice 4, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale.

Tuttavia, l'indicazione del codice 4 da parte dei soggetti che evidenziano un credito d'imposta annuale comporta, in ogni caso, la compilazione del rigo VX2, campo 1 (o del rigo VX8 in caso di partecipazione ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno).

DI COMODO



REDDITI 2021

PERDITA SISTEMICA



PERIODO DI OSSERVAZIONE FINO AL 31/12/2021



# ESCLUSIONI E DISAPPLICAZIONI



# SOCIETÀ DI COMODO

ART. 30 DELLA LEGGE 724/1994

D.L. 4 LUGLIO 2006 N. 223

D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138

## Particolarità

- Esclusione
  - Per particolari soggetti
- Disapplicazione
  - Per particolari situazioni oggettive in presenza delle quali non è necessaria la presentazione dell'istanza di interpello

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	3	4	5	6	7	8



# Società di comodo

## ESCLUSIONI-DISAPPLICAZIONI

### Alcune cause di esclusione (non operative e di perdita sistemica)

- Esempio:
- 2 - per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- 9 - per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- 11 - per le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2020 e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dall'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, ..;
- ...

### Alcune cause di disapplicazione società non operative

Provvedimento n. 23681 del 14.02.2008

- Esempio:
- 5 - ...
- 6 - ipotesi di cui alla lett. f): **società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;**
- .

### Alcune cause di disapplicazione società in perdita sistemica

Provvedimento n. 87956 del 11.6.2012

- 2...
- 3 -....
- 4 - ...;
- 5- ipotesi di cui alla lett. e): società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistemica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;
- 11 - ipotesi di cui alla lett. l): società che per il quinquennio precedente risultano congrue e coerenti ai fini degli Studi di settore ovvero che, a seguito dell'applicazione degli ISA, conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato, per i singoli periodi d'imposta, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dell'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, per l'accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) della medesima norma;



# Società di comodo

## DISAPPLICAZIONE PARZIALE

RS116 COLONNA 2

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	3	4	5	6	7	8

### • BENI E PARTECIPAZIONI

- **Codice 4:** società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o ad altre leggi regionali o statali.
- **Codice 5:** società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo e 2) società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;

### • INTERPELLO

- **Codice 6:** società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi



Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici "4", "5" e "6", il prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122, occorre compilare anche la casella "Casi particolari".

# Società di comodo

## VALIDE RAGIONI ECONOMICHE

### **(Corte di cassazione Ord. n. 34642/2019)**

*«... in tal senso, è stato affermato che può costituire elemento rilevante ai fini della sussistenza di una circostanza oggettiva idonea a superare la presunzione relativa derivante dal mancato superamento del test di operatività, il fatto che l'attività economica non sia stata posta in essere a causa della impossibilità di utilizzare un immobile per lo svolgimento dell'attività, a causa della protrazione dei lavori di realizzazione o di ritardi nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, qualora il contribuente dimostri che le ragioni della protrazione o del ritardo non siano dipesi da un proprio comportamento, ma da ragioni estranee alla propria volontà...»*

### **(Corte di cassazione Ord. n. 24314/2020)**

*«La nozione di impossibilità va, dunque, intesa in senso elastico*

...

*la fattispecie in esame deve essere intesa non in termini assoluti, quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato»*

cfr. Cass., ord., 12 febbraio 2019, n. 4019; Cass. 20 giugno 2018, n. 16204; Cass., 28 febbraio 2017, n. 5080;

### **(Corte di cassazione n. 10157/2020)**

*«...È onere del contribuente "fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto...»*



# Società di comodo

## ISTANZA DI INTERPELLO

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	3	4	5	6	7	8

1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione

2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione

3- presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina

della disciplina delle società non operative

della disciplina delle società in perdita sistematica;

disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IRAP

disapplicazione della disciplina della disciplina in esame in relazione all'IVA

**Presentazione facoltativa  
(Circolare 9/E/2016)**



# Società di comodo

## ACCOGLIMENTO PARZIALE DELL'ISTANZA

RICAVI NON CONGRUI

ACCOGLIMENTO ISTANZA **SU CONGRUITÀ REDDITO**

OPERA AI FINI IRES

LA SOCIETÀ È COMUNQUE NON OPERATIVA E L'ACCOGLIMENTO PARZIALE

NON OPERA AI FINI IRAP



# Società di comodo

## Presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi conseguimento dei ricavi



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese

### Risposta n. 68

Roma, 20 febbraio 2019

**OGGETTO: Articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724  
Disciplina delle società non operative**

Con la circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, in riferimento alle società immobiliari (paragrafo n. 4.5), che:

- è consentito disapplicare la normativa sulle società non operative in presenza di particolari situazioni oggettive quali, ad esempio, la “2. dimostrata impossibilità, per la società immobiliare, di praticare canoni di locazione sufficienti per superare il “test di operatività” ovvero per conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto. Ciò si verifica, ad esempio, nei casi in cui i canoni dichiarati siano almeno pari a quelli di mercato, determinabili ai sensi dell'art. 9 del TUIR”; e che:

- “le oggettive situazioni sopra elencate potranno essere fatte valere, ai fini della disapplicazione della disciplina in commento, anche da società o enti non immobiliari, in relazione a determinati immobili dai medesimi posseduti”.

Con circolare n. 25/E del 2007, paragrafo 8, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che: “Per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione si potrà fare riferimento ai valori (espressi in euro per mq al mese) riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare ...”.

## Disapplicazione

Canoni in linea con quelli di mercato riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare

**Applicazione nel caso di canone incongruo  
(Ordinanza Cassazione n. 8218 del 30/03/2017)**



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# SOCIETÀ DI COMODO

## MONITORAGGIO

### Monitoraggio

- Anno in corso
- Risultati esercizi precedenti

### Esclusione (Isa – Provvedimento 2022)

11 - per le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2021 e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dall'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) del citato articolo 9-bis;

### Disapplicazione (Perdita sistemica)

11 - ipotesi di cui alla lett. l): società che per il quinquennio precedente risultano congrue e coerenti ai fini degli Studi di settore ovvero che, a seguito dell'applicazione degli ISA, conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato, per i singoli periodi d'imposta, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dell'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, per l'accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) della medesima norma;

### Disapplicazione (Istanza x non operative)

6 - ipotesi di cui alla lett. f): società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;

### Disapplicazione (Istanza x non operative)

5 - ipotesi di cui alla lett. e): società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistemica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;

# SOCIETÀ DI COMODO

## MONITORAGGIO

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	3	4	5	6	7	8

La casella **“Casi particolari”** va compilata:

- nell'ipotesi in cui il dichiarante, nell'esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso va indicato il codice “1” e il resto del prospetto non va compilato;
- nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso va indicato il codice “2” e le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS123 non vanno compilate.



# Società di comodo

## RATEAZIONI PLUSVALENZE

Nel caso in cui la società dichiarante si sia avvalsa della facoltà di rateizzare le eventuali plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR), ai fini dell'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica il risultato di periodo va determinato:

- per il periodo d'imposta in cui viene realizzata la plusvalenza, incrementando il risultato fiscale di periodo dell'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi;
- per i periodi d'imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riducendo il risultato fiscale di periodo dell'importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata (vedere la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.68/E del 16 ottobre 2013).



# ESEMPIO 1



# Società di comodo

## ESEMPIO 1- TEST SOCIETÀ DI COMODO

ALFA SRL presenta la seguente situazione:

- 8° periodo di imposta - No Start-Up Innovative – No impegno allo scioglimento
- Ricavi conseguiti: € 175.000
- Totale Attivo Patrimoniale € 300.000,00
- No cause di esclusione/disapplicazione: Ricavi < Totale Attivo Patrimoniale
- **Triennio**
  - Media Ricavi conseguiti nell'esercizio e nei 2 precedenti: € 140.000
  - Valore medio Immobili ed altri beni € 80.0000
  - Valore medio Altre immobilizzazioni € 170.000

### Calcolo ricavi presunti

• Valore medio Immobili ed altri beni € 80.0000 x 15% = € 25.500

• Valore medio Altre immobilizzazioni € 170.000 x 6% = € 4.800

Totale ricavi presunti = € 30.300

Ricavi effettivi € 140.000 > Ricavi Presunti € 30.300

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	Disapplicazione società non operative		Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa		Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	
	1	2		4	5		
RS116 Esclusione							
	Valore medio		Percentuale				
RS117 Titoli e crediti	1		,00	2%			
RS118 Immobili ed altri beni			<b>80.000</b> ,00	6%			
RS119 Immobili A/10			,00	5%			
RS120 Immobili abitativi			,00	4%			
RS121 Altre immobilizzazioni			<b>170.000</b> ,00	15%			
RS122 Beni piccoli comuni			,00	1%			
				Ricavi presunti		Ricavi effettivi	
RS123 Totale			2	<b>30.300</b> ,00	3	<b>140.000</b> ,00	
						Agevolazioni	
						1	
RS125 Reddito imponibile minimo							

**TEST SUPERATO**

# Società di comodo

## ESEMPIO 1 – MONITORAGGIO PERDITA SISTEMICA

Controllo 5 Anni precedenti

PERIODO DI OSSERVAZIONE					
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Risultato	<b>Perdita</b>	<b>Utile</b>	<b>Utile</b>	<b>Perdita</b>	<b>Perdita</b>

**N. Esercizi Perdita = 3**

**N. Esercizi Utile = 2**



**TEST SUPERATO**



## ESEMPIO 2



# Società di comodo

## ESEMPIO 2 – ANNO 2020

ALFA SRL presenta la seguente situazione:

PERIODO DI OSSERVAZIONE					
	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Risultato	Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	Reddito inferiore al reddito minimo

**N. Esercizi Perdita = 4**

**N. Esercizi Utile = 1 – Reddito inferiore al minino**



**SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA  
NELL'ESERCIZIO 2021**



Verifica dell'operatività e determinazione del reddito

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistemica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito per di	
	1	2	3 01	4		

Modello Redditi SC 2022



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# Società di comodo

## ESEMPIO 2 – ANNO 2021

### Triennio

- Valore medio Immobili ed altri beni € 80.0000
- Valore medio Altre immobilizzazioni € 170.000
- **Reddito anno 2021 = 4.500**

### Calcolo ricavi presunti

- Valore medio Immobili ed altri beni € 80.0000 x 4,75% = € 3.800
- Valore medio Altre immobilizzazioni € 170.000 x 6% = € 5.100

Totale Reddito Imponibile presunto = € 8.900

**Reddito Imponibile anno 2021 € 4.500 < Ricavi Presunti € 8.900**

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116 Esclusione		Disapplicazioni società non operative		Soggetto in perdita sistematica		Imposta sul reddito - società non operativa		Imposta sul reddito - società in perdita sistematica		IRAP		IVA		Casi particolari	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale									
	RS117 Titoli e crediti	1	,00	2%												
	RS118 Immobili ed altri beni		,00	6%		80.000,00	4,75%									
	RS119 Immobili A/10		,00	5%												
	RS120 Immobili abitativi		,00	4%		170.000,00	3%									
	RS121 Altre immobilizzazioni		,00	15%												
	RS122 Beni piccoli comuni		,00	1%												
Start-up <input type="checkbox"/>																
Impegno allo scioglimento <input type="checkbox"/>																
	RS123 Totale		2		3											
	RS124															
	RS125 Reddito imponibile minimo															

# SOCIETÀ DI COMODO

## ESEMPIO 2 – ANNO 2021

**Reddito anno 2021 = € 4.500 inferiore al reddito imponibile minimo € 8.900**

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità							
		( 1	,00 )	2	,00	3		4.500,00			
RN2	Perdita								,00		
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere							
		1	,00	2	,00	3			,00		
RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti	1	in misura limitata	2	in misura piena	3	Ricevuta	4		
			,00		,00		,00		,00		
RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate		Proventi esenti							
		1	,00	2	,00	3			,00		
		Reddito (Netto)		Quadro RH		Altri redditi		Rimborso oneri dedotti			
		4	,00	5	,00	6	,00	7	,00		
RN6		1	Reddito minimo	2	Reddito	4	Liberalità	5	Start-up	6	ACE
			8.900,00		8.900,00		,00		,00		1.515,00
		7	Reddito complessivo	8	Credito d'imposta	9	Oneri deducibili	10	Terzo settore	1	Reddito imponibile
			,00		,00		,00		,00		7.385,00
RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del		2	%	3			,00
RN8	b) di cui	1	7.385,00				24 %	2			1.772,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile										1.772,00

# SOCIETÀ DI COMODO

## ESEMPIO 2 – ANNO 2021

**Reddito anno 2021 = € 4.500 inferiore al reddito imponibile minimo € 8.900**

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità								
		(	1	,00	)	2	,00	3	4.500,00			
RN2	Perdita								,00			
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere								
		1	,00	2	,00	3	,00		,00			
RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti	1	,00	in misura limitata	2	,00	in misura piena	3	Ricevuta	4	,00
RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate		Proventi esenti								
		1	,00	2	,00	3	,00		,00			
		Reddito (Netto)		Quadro RH		Altri redditi		Rimborso oneri dedotti				
		4	,00	5	,00	6	,00	7	,00			
RN6		1	8.900,00	2	8.900,00	4	,00	5	,00	6	1.515,00	
		Reddito minimo		Reddito		Liberalità		Start-up		ACE		
		7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	1	7.385,00	
		Reddito complessivo		Credito d'imposta		Oneri deducibili		Terzo settore		Reddito imponibile		
RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del		2		%	3	,00		
RN8	b) di cui	1	7.385,00			24	%	2	1.772,00			
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile								1.772,00			

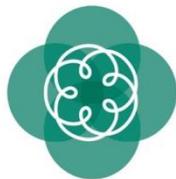
# SOCIETÀ DI COMODO

## MAGGIORAZIONE 10,50%

**SEZIONE XVIII**  
Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148)

	Reddito	Imposte delle controllate estere	Totale	Perdite progressie	
				In misura limitata	In misura piena
1	,00	,00	,00	,00	,00
6	Start-up	ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	Engagements liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute	
13	,00	,00	,00	,00	,00
16	Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti	Imposta rateizzata
17	,00	,00	,00	,00	,00
21	Imposta a debito	Imposta a credito			
22	,00	,00			
<b>RQ62</b>					
1	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
2	,00	,00	,00	,00	
5	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi			
6	,00	,00			
<b>RQ63</b>					
1	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	
2	,00	,00	,00	,00	
5	Risultato operativo lordo	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
6	,00	,00	,00	,00	
<b>RQ64</b>					
1	Eccedenza di ROL riportabile	Presente periodo d'imposta	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
2	,00	,00	,00	,00	,00
5	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili		Precedente periodo d'imposta
6	,00	,00	,00		,00
<b>RQ65</b>					
1	Interessi riportabili		Interessi passivi non deducibili	Interessi attivi	
2	,00		,00	,00	
<b>RQ66</b>					
1	RQ66A Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
2	,00	,00	,00	,00	,00

Maggiorazione 10,5%



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# IL REDDITO D'IMPRESA NELL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO MODELLO SC 2022

**GRAZIE  
PER  
L'ATTENZIONE**

**Dott. EMANUELE PISATI**  
ODCEC Milano

Milano 27/05/2022

**Avvertenza:** l'impostazione del materiale è stata attuata per costituire "dispensa" dell'incontro di studio. In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze